

**ENERGIA.**

# Certificazione degli edifici, le barriere regionali limitano gli effetti sul mercato immobiliare

DA UN CONVEGNO A VERCELLI RIVENDICAZIONI E PROPOSTE OPERATIVE DEGLI INGEGNERI

Il 27 e 28 maggio 2010 a Vercelli si è svolto un importante convegno sulla certificazione energetica degli edifici. L'evento, organizzato dall'Ordine ingegneri di Vercelli e dalla Federazione degli Ordini degli ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta, col patrocinio del CNI, è stato articolato in due parti: in una si sono svolti i lavori del primo Osservatorio nazionale sulla certificazione energetica, nell'altra sono stati analizzati gli aspetti di ordine pratico, quelli scientifici e giuridici connessi all'attività di certificazione e del certificatore, oltre agli effetti sul mercato immobiliare.

L'Osservatorio, promosso dalla commissione Energia e Impianti del CNI come appuntamento annuale, ha permesso la presentazione di un'indagine sul grado di applicazione e di condivisione della normativa energetica in ambito regionale e nazionale. Nonostante l'avvenuta pubblicazione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 29 giugno 2009), è emerso un quadro normativo decisamente poco uniforme, col paradosso che in ambiti territoriali contigui e omogenei per morfologia e condizioni climatiche, ma appartenenti a Regioni diverse, si debbano applicare metodi, software e criteri di certificazione differenti, con risultati ovviamente diversi.

La conseguenza più immediata è che la prospettiva di creare un percorso virtuoso per influenzare positivamente e orientare all'efficienza il mercato immobiliare - obiettivo dichiarato del legislatore attraverso il meccanismo della certificazione energetica - è resa improbabile dalla scarsa credibilità che in queste condizioni ha l'attribuzione di una classe di efficienza energetica agli immobili in costruzione oppure oggetto di compravendita.

La *deregulation* con conseguente "regionalizzazione" di norme e procedure ha portato anche al mancato rispetto del principio che qualsiasi professionista abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'albo, debba poter esercitare la professione nell'ambito delle proprie competenze su tutto il territorio nazionale, col solo vincolo della conoscenza e del rispetto anche della legislazione locale. Tutte le Regioni che si sono dotate di una propria legge in materia di certificazione energetica hanno anche reso obbligatoria l'iscrizione ad un apposito albo, iscrizione possibile solo dopo lo svolgimento di un percorso formativo a pagamento. Allo stesso modo è imposto spesso l'uso di uno specifico software e il pagamento di una tassa per ogni attestato emesso.

Una recente sentenza del TAR della Puglia (in pdf sul sito: [www.ingegneri-ca.net/diritto/TARBA-20100611.pdf](http://www.ingegneri-ca.net/diritto/TARBA-20100611.pdf)) ha accolto il ricorso degli Ordini di Bari, Lecce, Taranto e Foggia avverso una delibera della Giunta regionale in cui si prevede che l'abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio dell'atte-

stato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione Puglia e al superamento di un esame finale.

I lavori sono terminati con la discussione di una mozione, articolata in proposte operative e quesiti, da sottoporre all'attenzione del CNI per la definizione delle iniziative da intraprendere presso le competenti istituzioni nazionali. È stato proposto ad esempio che gli ingegneri (assieme ad architetti, geometri e periti), abilitati nell'ambito delle loro competenze al rilascio degli attestati di certificazione energetica, rivendichino il diritto ad operare su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della specifica normativa locale, senza l'obbligo di acquisire ulteriori titoli abilitativi. Allo scopo, inoltre, deve essere consentito l'uso di software certificati come conformi alle norme UNI TS 11300 di cui alle linee guida nazionali.

Gli ingegneri inoltre dovrebbero adottare una forma di autoregolamentazione tesa a definire in maniera univoca la procedura utilizzata per l'emissione dell'ACE in relazione alle diverse scelte ammesse dalle vigenti normative in materia, che garantisca la qualità della prestazione professionale resa dagli iscritti a tutela dei cittadini e della collettività. Tale procedura, definita attraverso l'adozione di uno specifico disciplinare/mansionario, deve necessariamente prevedere l'applicazione del metodo di calcolo di cui alle norme UNI TS 11300, rinunciando di fatto la possibilità di applicazione del metodo semplificato, che offre minori garanzie in termini di veridicità dei risultati prodotti e non è conforme alla direttiva europea.

È stato chiesto inoltre che la categoria si faccia promotrice di un piano nazionale di adeguamento dei requisiti minimi imposti agli edifici esistenti, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020. È necessario infine che sia condivisa e approvata, a livello nazionale, una tariffa di riferimento per l'attività di certificazione e diagnosi energetica.

In chiusura segnaliamo alcuni dei quesiti e delle richieste di chiarimenti indirizzati al CNI. Quale ruolo e quali poteri decisionali ha il certificatore in rapporto alla D.L. in caso di mancato rispetto delle specifiche di progetto? A chi spettano i controlli sull'attività di certificazione? Si potrebbe valutare l'opportunità di proporre modifiche all'attuale normativa, reintroducendo il limite di trasmittanza termica nelle nuove costruzioni? È possibile proporre l'inserimento nel certificato energetico della quota parte di energie rinnovabili utilizzata per il calcolo dell'EP e la tipologia di FER utilizzata (al fine di evitare la realizzazione di edifici a basso consumo che utilizzano energie rinnovabili a costi elevati)?

**Gaetano Nastasi**